SBV
SSE
SSIC
Schweizerischer Baumeisterverband
Société Suisse des Entrepreneurs
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Societad Svizra dals Impressaris-Constructurs

Scheda informativa

FAQ relativo all'accordo sul CNM 2026-2031
Domande frequenti sugli aumenti salariali 2027
Stato: ottobre 2026

1 ADEGUAMENTO SALARIALE: Prerequisito «6 mesi in un'impresa sottoposta al CNM»

In caso di cambio di posto di lavoro, i mesi in cui il/la dipendente ha lavorato presso il precedente datore di lavoro vanno anch'essi conteggiati nei 6 mesi necessari per ottenere l'aumento salariale?

- **SÌ,** il fattore decisivo è l'assoggettamento al CNM delle imprese e non la durata del rapporto di lavoro in un'unica impresa. Tutti i mesi di lavoro eseguiti da un/a dipendente nel 2026 devono essere sommati.

I lavoratori e le lavoratrici che lavorano nell'azienda solo da settembre 2026 e non erano precedentemente impiegati in un'impresa sottoposta al CNM hanno diritto a un adeguamento salariale a partire dal marzo 2027, ossia dopo 6 mesi di lavoro?

- **NO,** se al 1° gennaio 2027 i lavoratori e le lavoratrici sono impiegati nell'impresa solo da quattro mesi (da settembre a dicembre 2026) e non erano precedentemente impiegati in un'altra impresa sottoposta al CNM, non vi è alcun diritto a un aumento salariale. Anche se il periodo minimo di occupazione è raggiunto nel marzo 2027, il salario effettivo non deve essere adeguato. Tuttavia, il salario base 2027 deve essere rispettato come limite salariale minimo.

2 ADEGUAMENTO SALARIALE: Prerequisito «Periodo di lavoro di almeno 6 mesi»

I lavoratori e le lavoratrici che nel 2026 non hanno «lavorato» per almeno 6 mesi a causa di ferie, congedi non pagati, malattia, infortunio, ecc. hanno diritto a un adeguamento dello stipendio?

- **SÌ,** il periodo di lavoro in un'impresa sottoposta al CNM è determinante, indipendentemente dall'assenza per ferie, congedi non pagati, malattia o infortunio.

3 ADEGUAMENTO SALARIALE: Prerequisito «capacità di svolgere pienamente l'attività»

I lavoratori e le lavoratrici che al 1° gennaio 2027 sono inabili al lavoro a causa di infortunio o malattia hanno diritto a un adeguamento salariale?

In caso di MALATTIA:

- **SÌ,** le prestazioni dell'assicurazione d'indennità giornaliera di malattia devono essere adeguate di conseguenza. In caso di malattia si tiene conto degli adeguamenti salariali previsti dai contratti collettivi (art. 56 cpv. 6 CNM; base salariale/guadagno giornaliero).

- L'aumento salariale è dovuto anche se l'indennità giornaliera di malattia non viene adeguata. Il/la dipendente riceve un aumento salariale di CHF 39.00 sul suo salario al 100%. In caso di malattia deve ricevere almeno il 90% del nuovo salario. Se l'indennità giornaliera non corrisponde al 90% del nuovo salario, il datore di lavoro è tenuto a colmare la differenza.

Schweizerischer Baumeisterverband
Weinbergstrasse 49 / Postfach / 8042 Zürich / Telefon +41 58 360 76 00 / verband@baumeister.ch / www.baumeister.ch

In caso di INFORTUNIO:

- **SÌ,** l'aumento salariale deve essere conferito anche a coloro che non possono lavorare a causa di un infortunio.
 Ai sensi dell'art. 22 cpv. 3 OAINF, per il calcolo delle indennità giornaliere della Suva si applica tuttavia l'ultimo salario percepito prima dell'infortunio.

- L'aumento salariale è dovuto anche se l'indennità giornaliera in caso di infortunio non viene adeguata. Il/la dipendente riceve un aumento salariale di CHF 39.00 sul suo salario al 100%. In caso di infortunio deve ricevere almeno l'80% del nuovo salario. Se l'indennità giornaliera in caso di infortunio non corrisponde all'80% del nuovo salario, il datore di lavoro è tenuto a colmare la differenza.

4 ADEGUAMENTO SALARIALE: Dipendenti il cui contratto di lavoro è stato rescisso

L'aumento salariale per i e le dipendenti deve essere concesso durante il termine di disdetta?

- **Sì,** a condizione che la o il dipendente licenziato abbia lavorato per almeno 6 mesi in un'impresa sottoposta al CNM e sia «in grado di svolgere pienamente l'attività» (cfr. art. 41 cpv. 1 lett. a CNM), il diritto a un adeguamento salariale vale anche in una situazione di rapporto di lavoro rescisso.

5 ADEGUAMENTO SALARIALE: Dipendenti a tempo parziale

I lavoratori e le lavoratrici impiegati al 50% hanno diritto a un adeguamento salariale di CHF 39.00?

- **SÌ,** l'adeguamento salariale si applica indipendentemente dal carico di lavoro. L'adeguamento salariale di CHF 39.00 si basa sul salario effettivo al 31 dicembre 2026. La differenza tra dipendenti a tempo parziale e a tempo pieno è dovuta ai salari effettivi diversi.

6 ADEGUAMENTO SALARIALE: Apprendisti diplomati

Gli apprendisti e le apprendiste che hanno completato il loro apprendistato nel 2026 hanno diritto a un adeguamento salariale di CHF 39.00 sullo stipendio stabilito al 31 dicembre 2026?

- **SÌ,** in applicazione per analogia della decisione della Commissione paritetica svizzera d'applicazione edilizia e genio civile (CPSA), a partire dal 2019 (7 febbraio 2019) le persone che hanno completato il loro apprendistato nel 2026 hanno diritto a un aumento di CHF 39.00 sul loro salario effettivo al 31 dicembre 2026.

- ESEMPIO: Una o un apprendista che si è diplomata/o nel luglio 2026, al 31 dicembre 2026 ha il seguente salario individuale: Salario di base al 31 dicembre 2026 di CHF 5'988 meno il 15% al primo anno: CHF 5'089.80. Adeguamento salariale a partire dal 1° gennaio 2027 di CHF 39.00 = CHF 5'128.80.

7 ADEGUAMENTO SALARIALE: Apprendisti

Anche gli apprendisti e le apprendiste, già contribuenti dell'AVS e quindi del PEAN (dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età) hanno diritto a un adeguamento salariale?

- **NO,** gli apprendisti e le apprendiste non hanno diritto a un adeguamento salariale. I loro salari continueranno ad essere raccomandati dalle Sezioni e dai gruppi professionali, indipendentemente dall'adeguamento salariale 2027 (cfr. art. 3 appendice 2 del CNM).

- Le raccomandazioni salariali sono disponibili sui siti web delle rispettive Sezioni o possono essere ottenute direttamente per telefono dalla rispettiva Sezione.

8 ADEGUAMENTO SALARIALE: Capi muratori e capi fabbrica

Gli adeguamenti salariali si applicano anche ai capi muratori e ai capi fabbrica?

- **NO**, i capi muratori e i capi fabbrica sono esclusi dal campo d'applicazione del CNM (art. 5 cpv. 2CNM).

- Per il Contratto dei quadri della costruzione si applicano degli adeguamenti salariali diversi. In questo caso, i salari effettivi saranno aumentati di CHF 53.00 conformemente al meccanismo del rincaro concordato. I salari minimi sono aumentati dell'1% (zona rossa CHF 6'915.00, blu CHF 6'655.00, verde 6'396.00).

9 ADEGUAMENTO SALARIALE: Personale temporaneo

Gli adeguamenti salariali si applicano anche al personale temporaneo?

- **SÌ**, l'adeguamento salariale si applica anche al personale temporaneo, a condizione che siano adempiuti i prerequisiti riguardanti gli adeguamenti salariali. Tuttavia, l'aumento salariale per questi dipendenti è applicato solo dopo la dichiarazione di obbligatorietà generale, presumibilmente dal 1° gennaio 2027.

10 CCL COSTRUZIONI FERROVIARIE

Gli adeguamenti salariali si applicano anche al CCL costruzioni ferroviarie?

- **NO,** per il CCL costruzioni ferroviarie si applicano degli adeguamenti salariali specifici. In questo caso, i salari effettivi saranno aumentati di CHF 40.00 conformemente al meccanismo del rincaro concordato. I salari minimi saranno aumentati dell'1%.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio giuridico della SSIC:
Hotline: 058 360 76 76, rechtsberatung@baumeister.ch

Zurigo, 29.10.2026